COMUNE DI BRENTONICO

Provincia autonoma di Trento

ALLEGATO C: CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE

PER LA VENDITA DI LEGNA DA ARDERE IN STANGHE E BIOMASSA DI FAGGIO ACCATASTATE

Comune di Brentonico — Lotto faggio "Pianeti 2026" — Legna e biomassa

INDICE

Articolo 1. **Oggetto della vendita**

Articolo 2. **Provenienza e stato del materiale**

Articolo 3. **Consegna e ritiro del materiale**

Articolo 4. **Certificazioni**

Articolo 5. **Misurazione**

Articolo 6. **Pagamento**

Articolo 7. **Verifica finale**

Articolo 8. **Disposizioni finali**

Articolo 1 — Oggetto della vendita

La vendita ha per oggetto legna da ardere e biomassa di faggio, per circa 81 t di legna da ardere e 23 t di biomassa ad uso cippato (corrispondenti a circa 65 metri steri complessivi), come stimato nel relativo progetto di taglio, con ripartizione avente valore meramente indicativo. Tale materiale proviene dall'utilizzazione forestale eseguita dal Servizio Foreste della Provincia autonoma di Trento, taglio multifunzionale su faggio, su una superficie di intervento di circa ha 5,5, nel bosco denominato "Pianeti 2026", particelle forestali 26 e 27 del Piano di gestione forestale 322 (2020-2029), p.f. 10579/5 in C.C. Brentonico (44), come da progetto di taglio n. 322/2026/1 del 02/10/2026 (Mod. H1, Servizio Foreste della Provincia autonoma di Trento). L'autorizzazione al taglio scade il 31/12/2026.

La vendita comprende la legna da ardere e la biomassa derivanti dalla medesima utilizzazione.

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte dell'Ente venditore, i quantitativi si presumono quelli sopra indicati; la ripartizione tra legna da ardere (circa 81 t) e biomassa (circa 23 t) ha valore solo indicativo. Il corrispettivo è calcolato a peso sul materiale effettivamente ritirato, risultante dalle pesate di cui all'art. 3 e dalla misurazione (pesatura) definitiva; l'importo complessivo posto a base di vendita costituisce pertanto valore massimo.

Articolo 2 — Provenienza e stato del materiale

Il materiale oggetto di vendita è già stato tagliato, allestito ed esboscato a cura del Servizio Foreste della Provincia autonoma di Trento; l'acquirente non è tenuto ad alcuna operazione di abbattimento o esbosco, e non trovano pertanto applicazione le disposizioni del Capitolato d'oneri generale relative all'esecuzione dei lavori di utilizzazione (diametro minimo di utilizzazione, responsabile dell'utilizzazione munito di patentino forestale, segno del martello, ecc.).

Il materiale, costituito dalla parte restante del lotto rispetto ai tronchi da sega, è accatastato in più cataste dislocate lungo la strada forestale che conduce a malga Pianetti, nel bosco "Pianeti 2026", p.f. 10579/5 in C.C. Brentonico (44), ed è interamente prelevabile con camion motrice con gru senza rimorchio. L'acquirente potrà quindi procedere al carico diretto con tale automezzo.

Il presente lotto insiste sulla medesima area di intervento e sulla medesima utilizzazione forestale del lotto di tronchi da sega, oggetto di separato capitolato particolare. Le rispettive operazioni di ritiro dovranno essere coordinate con il custode forestale, anche in caso di sovrapposizione temporale, al fine di evitare interferenze tra i mezzi dei due acquirenti lungo i tratti di viabilità eventualmente comuni; materiale, misurazione, fatturazione e proventi restano in ogni caso distinti e contabilizzati separatamente per ciascun lotto.

Articolo 3 — Consegna e ritiro del materiale

Il ritiro del materiale dovrà essere richiesto dall'acquirente entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, indicando gli estremi del mezzo e il personale incaricato del trasporto.

Il ritiro della legna acquistata, comprensivo della biomassa, dovrà concludersi entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data della fattura d'acconto. Passato tale termine verrà addebitato all'acquirente un corrispettivo giornaliero di occupazione del luogo/i di accatastamento pari a € 60,00 (sessanta/00) al giorno, fatti salvi impedimenti di forza maggiore di carattere meteorologico e/o stradale.

Almeno tre giorni prima della partenza di ciascun mezzo carico dal luogo di accatastamento, l'acquirente è tenuto a darne comunicazione preventiva al custode forestale (concordabile via telefono, messaggistica WhatsApp o e-mail, secondo i recapiti comunicati dal custode forestale). Ogni viaggio dovrà inoltre essere documentato dall'acquirente mediante fotografia.

L'acquirente ha l'obbligo tassativo di effettuare la pesatura di ciascun carico prima della destinazione finale. I relativi tagliandi di pesa (pesate di lordo e tara), indicanti la massa espressa in chilogrammi (kg), devono essere trasmessi al custode forestale prima della liquidazione finale del lotto.

L'inosservanza dell'obbligo di preavviso e documentazione è equiparata, ai fini sanzionatori, all'asportazione senza autorizzazione di cui all'art. 18, lett. h) e i), del Capitolato d'oneri generale.

Articolo 4 — Certificazioni

☒ PEFC n. certificato: CSQA PEFCGFS-86598-AEJ

☐ FSC n. certificato: ……

Articolo 5 — Misurazione

Per la legna da ardere/biomassa la misurazione:

☒ a peso, mediante pesatura su bilico, espressa in tonnellate (t)

In ogni caso il quantitativo va espresso anche in chilogrammi (kg), ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Capitolato d'oneri generale.

Articolo 6 — Pagamento

Il pagamento sarà effettuato dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore secondo le seguenti modalità:

- Acconto: 70% del valore presunto del legname alla firma del contratto;
- Saldo: verbale di pesatura sottoscritto dai Custodi Forestali incaricati entro 30 giorni dall’emissione della fattura

Il prezzo di aggiudicazione si intende al netto di IVA, applicata nella misura di legge. Per la legna da ardere e la biomassa si applica l'aliquota IVA agevolata del 10%, ai sensi del n. 98) Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 7 — Verifica finale

Non essendo il presente lotto oggetto di operazioni di taglio/esbosco da parte dell'acquirente, non si applica il collaudo forestale previsto dal Capitolato generale per la vendita in piedi. Il quantitativo ceduto è determinato esclusivamente dalle pesate di cui all'art. 3; l'acquirente è tenuto a comunicare al custode forestale la data del ritiro e quella della pesatura.

Articolo 8 — Disposizioni finali

Per quanto non diversamente disposto dal presente capitolato particolare, in quanto compatibili con la natura di vendita di legname già allestito, trovano applicazione le disposizioni del Capitolato d'oneri generale (Allegato A) e le norme di legge vigenti in materia.